

**REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2760/98 relativo all'attuazione di un programma di
cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione «Revisione 2000 del programma Phare — Rafforzare la preparazione all'adesione» annunciava un approccio più programmatico attraverso l'uso di «regimi di aiuto» (misure), in modo da consentire alla cooperazione transfrontaliera di Phare di cofinanziare progetti di dimensione e natura analoga a quelli Interreg.
- (2) La comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2000, sugli orientamenti di Interreg III ⁽³⁾ reca al punto 11 e all'allegato II un elenco indicativo delle tematiche prioritarie e delle misure sovvenzionabili ai fini della cooperazione transfrontaliera (Interreg III, sezione A).
- (3) L'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione ⁽⁴⁾, specie mediante la costituzione dei comitati misti di cooperazione e l'attuazione dei documenti di programmazione

comuni, ha evidenziato la necessità di un ulteriore allineamento delle azioni sovvenzionabili ad Interreg.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2760/98 va pertanto modificato per sopprimere l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo cui alcune azioni possono essere finanziate soltanto nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la ristrutturazione economica di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2760/98 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2002.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 143 del 23.5.2000, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.